

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Denominazione	
	La cooperativa è denominata "Gestione Servizi Territoriali	
	Socio-Sanitari scpa". Per brevità anche "G.S.T scpa"	
	Art. 2 Sede	
	La cooperativa ha sede in Legnano.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Ai sensi dell'art.2519 C.C. si applicano in quanto compatibili	
	le norme delle società per azioni.	
	Art.3 Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i	
	soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa persegue lo scopo di qualificare e migliorare	
	la professionalità dei soci come Medici di Medicina generale	

	e Pediatri in libera scelta. Scopo della società é prevalen-	
	temente quello di offrire ai propri soci le possibilità di	
	fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma	
	del successivo articolo 5.	
	La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Conseguentemente la tutela dei soci è esercitata dalla so-	
	cietà e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei	
	regolamenti interni. La società deve essere retta e discipli-	
	nata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.	
	La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far	
	conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la	
	cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto	
	sociale, a migliori condizioni possibili.	
	La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai	
	sensi di legge.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, ai sensi dell'art.2512 C.C., la cooperativa: (a) non	
	potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non	
	potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non	

potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

Art. 5 Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

a) la gestione di servizi e di attività funzionali ed idonei ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica; in via esemplificativa e non limitativa, la società potrà dunque esercitare le seguenti attività:

b) la gestione dei servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei medici di medicina generale soci, ivi compresa la tenuta di tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi di eventuali attività o prestazioni erogate per conto della ASL

	in un regime di buggettizzazione;	
	c) la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari	
	specialistici (ivi compresa la diagnostica di laboratorio e	
	per immagini) ed attività paraferali alla medicina generale	
	(in particolare prestazioni di fisiochinesiterapia). Le pre-	
	stazioni specialistiche oggetto di detti centri saranno affi-	
	date a liberi professionisti che abbiano con i centri medesi-	
	mi un contratto di prestazione servizi. Le prestazioni posso-	
	no essere erogate sia in ambito libero professionale sia in	
	regime convenzionale, e/o comunque secondo le previsioni del-	
	la contrattazione di categoria nazionale, regionale o terri-	
	toriale, nonché a convenzioni locali con Enti Pubblici o pri-	
	vati ivi comprese tutte le articolazioni del SSN fino alle	
	ASL e distretti, categorie professionali, enti mutualistici	
	ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi pri-	
	vati di altra natura.	
	A partire dai predetti centri, o comunque in convenzione con	
	la società, è fatto salvo l'eventuale superamento dei limiti	
	dettati dalla incompatibilità a causa del doppio rapporto con	
	SSN, potrà essere prevista anche l'erogazione delle presta-	
	zioni di cui al punto precedente, eventualmente associate a	
	prestazioni paramediche, alle residenze sanitarie assisten-	
	ziali e/o protette e/o geriatriche in generale (pubbliche e	
	private convenzionate e non con il servizio sanitario nazio-	
	nale) nelle quali l'assistenza medico generica sia fornita da	

medici di medicina generale;

d) la fornitura ed il noleggio non finanziario agli associati

di strumenti, tecnologie metodologie, formazione e didattica,

supporti di carattere amministrativo, ausiliario e paramedi-

co, finalizzati alla ottimizzazione delle attività di medici-

na generale;

e) l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, parame-

diche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci

sia in forma privata sia in regime di convenzione eventuale

(anche a mezzo budget) nell'assistenza programmata e integra-

ta domiciliare;

f) l'organizzazione di prestazioni mediche per l'intero arco

della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche a

mezzo di équipes mediche, appositamente costituite, per la re-

peribilità notturna e festiva, nonché per la sostituzione e

turnazione dei soci. Le équipes professionali potranno anche,

previa apposita convenzione, operare nei confronti di terzi -

persone fisiche e/o giuridiche - ivi comprese le persone fi-

siche rientranti negli ambiti territoriali di scelta ancorchè

assistiti da non soci;

g) promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni i-

niziativa posta in essere da Enti e organizzazioni private e

pubbliche dirette all'assistenza, alla cura e alla riabilita-

zione dei diversi soggetti;

h) partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanita-

	rio e socio-assistenziale promossi sul territorio dalle A-	
	ziende Sanitarie Locali, dalle Amministrazioni Regionali,	
	Provinciali e Comunali;	
	i) organizzare e gestire corsi di aggiornamento e di forma-	
	zione per operatori della sanità, anche per conto terzi;	
	j) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione di	
	prevenzione/cura in materia sanitaria, anche promuovendo con-	
	gressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli a-	
	spetti socio - sanitari delle varie patologie;	
	k) la promozione di rapporti o convenzioni con le associazio-	
	ni di volontariato e altre società cooperative di servizi per	
	lo svolgimento di attività integrative di quelle della so-	
	cietà;	
	l) promuovere attività editoriali, se e quando compatibili	
	con gli scopi associativi e la natura giuridica della so-	
	cietà, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;	
	m) promuovere e organizzare attività scientifiche e di ricer-	
	ca, la gestione di studi epidemiologici, di farmaco - sorve-	
	glianza, di farmaco - economia, raccolta ed elaborazione di	
	dati nel settore della Medicina generale, anche per conto	
	terzi.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limi-	
	ti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno	

	ritenute dall'Organo amministrativo necessarie od utili com-	
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore	
	di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi	
	oggetto analogo od affine o connesso al proprio, potrà inol-	
	tre: concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre; istituire e gestire strutture, servizi, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali; richiedere ed utilizzare le previdenze disposte	
	dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali,	
	nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o or-	
	ganismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della	
	cooperazione; favorire e sviluppare iniziative sociali, mu-	
	tualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ri-	
	creative, sia con creazione di apposite strutture, sia con	
	partecipazione ad organismi ed enti idonei; istituire forme	
	di coordinamento sul territorio, anche con appositi centri,	
	per consentire una reale e costante partecipazione dei soci	
	alla vita della società. La costituzione, le dimensioni e la	
	competenza territoriale dei centri saranno determinate di	
	volta in volta dal consiglio di amministrazione; la società	
	potrà svolgere la propria attività in ambito internazionale,	
	nazionale, regionale, provinciale e comunale.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale la società potrà prov-	

	vedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	La società, al fine di rendere più efficace la propria azione	
	con deliberazione del consiglio di amministrazione e sottopo-	
	sta a ratifica da parte dell'assemblea dei soci, potrà conso-	
	ciarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperati-	
	ve ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza ricono-	
	sciute dal movimento cooperativo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie al-	
	l'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità	
	di svolgere attività di assunzione di partecipazione riserva-	
	ta dalla legge a cooperativa in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	

	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale nonché adottare procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della Legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumen-	
	ti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla	
	a vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni	
	indicate dall'art.2529 del codice civile nei limiti e secondo	
	le modalità ivi previste.	
	Art. 6 Regole per lo svolgimento delle attività mutualistiche	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	

	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art. 7 Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel-	
	l'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	
	cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposi-	
	zioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.	
	TITOLO III	
	SOCI E AZIONI	
	Art. 8 Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 c.c..	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coo-	
	perativa si scioglie.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di	
	Medici di Medicina Generale o Pediatri in libera scelta e che	
	siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la me-	
	dicina di famiglia e interessate al raggiungimento degli sco-	
	pi. Possono essere altresì soci anche soggetti non inseriti	

	in detti elenchi purché in possesso di specifiche competenze	
	tecniche, amministrative e gestionali inerenti alle attività	
	oggetto della società, con prestazioni non soggette a vincolo	
	di subordinazione.	
	La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni	
	sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.	
	I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa par-	
	tecipando alla formazione degli organi sociali e alla defini-	
	zione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribui-	
	scono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risul-	
	tati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio presso imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, per l'attività svolta si trovino in effettiva	
	concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del	

	Consiglio di Amministrazione.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 9 Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale ed iscrizione al relativo ordine, delle specifiche competenze possedute, come previsto dall'art.8;	
	il numero di quote che propone di sottoscrivere;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.39 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.	
	Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) dell'art.5 del presente statuto relativi alle persone fisiche,	

	la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa	
	deliberazione;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Art. 10 Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabi-	

	lito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto,	
	il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e	
	di controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 11 Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statu-	
	to, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, nonchè al versamento, con le modalità e	
	nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione l'impor-	
	to della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, a	
	titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda	
	di ammissione.	
	Il socio ammesso, dopo l'approvazione del primo bilancio di	
	esercizio, deve inoltre versare il sovrapprezzo determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli amministratori.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da ef-	
	fettuarsi con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo qua-	
	li fax o posta elettronica alla cooperativa.	
	Art. 12 Quote	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del va-	
	lore nominale di euro 500,00 (cinquecento).	

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.9, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 13 Recesso del socio

Il socio può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società per azioni per quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

	la perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società	
	o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);	
	il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;	
	la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio;	
	o quando il socio non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la	

chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;

per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;

per aver causato in qualunque modo, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

	opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 15 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art.16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.	
	Art. 16 Liquidazione e rimborso delle azioni	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.	

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.14 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3 c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 Responsabilità del socio uscente e suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art.18 Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.1.1992 n.59.

Art. 19 Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 10 (dieci).

Al socio sovventore è attribuito un voto ogni quota posseduta nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'Art.2346 del codice civile.

Art. 20 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio

	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.	
	Art. 21 Recesso dei soci sovventori	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.22 Organi	
	Sono organi della cooperativa:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.	
	Art. 23 Convocazione dell'assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo	
	dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:	
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	

	b) pubblicazione sul quotidiano	
	almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	c) in alternativa, la convocazione può essere effettuata me-	
	diante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti	
	nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero tele-	
	fax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica con mezzi	
	che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Tale in-	
	dicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal	
	territorio della Repubblica Italiana.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo;	
	in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi ammi-	
	nistrativi e di controllo non presenti.	
	Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, u-	
	sare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove	
	si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve	

	essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.2364, comma 2	
	c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è vali-	
	damente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla	
	legge.	
	Art. 24 Competenze dell'assemblea	
	L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera	
	sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.	
	L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli ammi-	
	nistratori, ai sensi dell'art.2364, comma 1, n. 5), c.c., per	
	l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati	
	dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di	
	questi per gli atti compiuti.	
	Art. 25 Intervento e voto	
	Ai sensi dell'art.2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.	
	Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta	
	il diritto di voto.	
	Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione	
	nel libro dei soci.	
	L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega	
	conferita ad altro socio, non amministratore, nei limiti di	
	cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non	
	può rappresentare più di dieci soci, anche nel rispetto del-	

l'art.2539 c.c..

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve esse-

	re inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per e-	
	steso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a	
	mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichia-	
	razione di voto scritta in calce al documento di convocazio-	
	ne. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per	
	l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza	
	non si computino né ai fini della regolare costituzione del-	
	l'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti.	
	Art. 26 Presidente e verbalizzazione	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia,	
	dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto	
	dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il ver-	
	bale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 Maggioranze e votazioni

in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

Art. 28 Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione

	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Essi potranno essere rieletti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più	
	vice presidenti, uno o più consiglieri delegati qualora non	
	vi provveda l'assemblea, ed un segretario, anche in via per-	
	manente ed anche estraneo al consiglio.	
	Non possono venire eletti per un numero di mandati consecuti-	
	vi superiori a quelli previsti dalla legge.	
	<p style="text-align: center;">Art. 29 Compiti del Consiglio di amministrazione</p>	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	terti per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni -	
	ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, de-	
	terminandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

	svolta in detto luogo;	
	che sia effettivamente possibile al presidente della riunione	
	di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svol-	
	gimento della riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei pre-	
	senti.	
	Art. 31 Integrazione del consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art.2386 c.c.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione.	
	Art. 32 Compensi agli amministratori	

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 33 Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente più anziano di età, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 Collegio sindacale

	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge (art.2543	
	c.c.) o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revi-	
	sori contabili, esercita anche il controllo contabile.	
	Art. 35 Controllo contabile	
	In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso	
	non sia costituito integralmente da revisori contabili, qua-	
	lora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dal-	
	l'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai	
	sensi dell'art.2409 bis, comma primo, c.c..	
	TITOLO VII	
	BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 36 Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 37 Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/1992;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie - per legge, alla costi-

	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 38 Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la desti-	
	nazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed	
	eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;	
	emissione di obbligazioni;	
	emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stes-	

so secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le moda-

lità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e coope-

rativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o

nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente é estesa a

tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è

condizione di proponibilità della domanda di adesione alla

Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-

mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è

accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al

comma precedente.

Art. 40 Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore ad euro

	15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti	
	c.p.c.;	
	tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore in-	
	determinabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla	
	Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano entro	
	trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art.36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	lli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35 comma 2 D.Lgs n.5/03 nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 Nomina liquidatori

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

	il numero dei liquidatori;	
	in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	a chi spetta la rappresentanza della società;	
	i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.	
	Art. 43 Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art.	
	2514 lettera d) del c.c..	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	

dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Per allegato

Legnano 18 luglio 2011

F.to Leonardo Vegetti

Guido Fenaroli Notaio -